



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 17/02/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2015, n. 18

D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e DGR 1302/2012 - Procedura di valutazione di Impatto Ambientale relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Montemilone (PZ) - Proponente Crossenergy srl. Parere di competenza della Regione Puglia ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art.19 Lr 11/2001 ss.mm.ii. e DGR 1302/2012.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio V.I.A. e V.Inc.A e dell'istruttoria tecnica espletata del Comitato Regionale per la V.I.A. e, confermate dal Servizio Ecologia, riferisce:

Premesso che:

con nota inviata in data 11.04.2013, acquisita al prot. n. AOO_089_4104 del 23.04.2013 del Servizio Ecologia, la società Crossenergy S.r.l. richiedeva alla Regione Puglia il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., nell'ambito del procedimento di V.I.A. in oggetto di competenza della Regione Basilicata. Tale richiesta si rendeva necessaria in quanto le opere di connessione alla RTN sarebbero state realizzate sul territorio pugliese nel Comune di Spinazzola (BT) con nota prot. n. AOO_089_6399 del 01.07.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, comunicava alla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambiente che nella fattispecie, ai sensi dall'art. 19 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii. e della DGR n. 1302/2006, è individuata la Giunta, quale organo della Regione deputato [...] a deliberare la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le regioni cointeresate;

con nota inviata via fax in data 25.10.2013, acquisita al prot. n. 10451 del 11.11.2013 del Servizio Ecologia, la Società proponente riscontrava la nota prot. n. 6399/2013 chiedendo alla Regione Puglia di esprimere il proprio parere conformemente all'oggetto della stessa e nei limiti delle sue competenze;

con nota prot. n. AOO-089_10616 del 13.11.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, richiamando gli indirizzi operativi del Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, riscontrava la nota acquisita al prot. n. 10451/2013 inviata dalla Società proponente, chiarendo che le opere di connessione alla RTN, ai fini della valutazione degli effetti complessivi di quest'ultime sull'ambiente, non possono essere valutate separatamente dall'opera principale (parco eolico);

con nota inviata via P.E.C. in data 09.12.2013, acquisita al prot. n. 40 del 02.01.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente, facendo seguito alla loro comunicazione del 23.04.2014 e della nota prot. n. 10616/2013 della Regione Puglia, comunicava di aver modificato il tracciato del cavidotto esterno di connessione alla RTN e che quest'ultimo sarebbe stato realizzazto unicamente nel territorio

della Regione Basilicata. Pertanto, chiedeva agli Enti in indirizzo l'archiviazione della pratica; con nota del 10.04.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_3763 del Servizio Ecologia, la Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio - Ufficio Compatibilità Ambientale comunicava che il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.), nella seduta del 21.03.2014, aveva espresso parere positivo al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, ai sensi della L.R. n. 47/1998 e ss.mm. ii. e del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, con l'osservanza delle prescrizioni;

con nota prot. n. 3963 del 22.04.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS nel riscontrare la nota acquisita al prot. n. 40/2014 inviata dalla Società proponente, preso atto della modifica del tracciato del cavidotto esterno e che quest'ultimo non sarebbe stato realizzato sul territorio pugliese, pur tuttavia, rilevata la distanza di circa 2 Km del parco eolico oggetto di valutazione dal confine amministrativo della Regione Puglia e dal SIC IT9150041 "Valloni di Spinazzola", comunicava alla Regione Basilicata e alla Società proponente che nella fattispecie trovavano, comunque, applicazione le previsioni dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;

con nota inviata via P.E.C. in data 05.05.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4471 del 13.05.2014 del Servizio Ecologia, la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Ufficio Energia, convocava per il giorno 14.05.2014 una conferenza di servizi in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica (ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003) relativa alla proposta progettuale in oggetto;

con nota inviata via P.E.C. in data 07.05.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_4888 del 22.05.2014 del Servizio Ecologia, la Società proponente inviava la convocazione per la conferenza di servizi indetta per il 14.05.2014, allegando il layout del progetto approvato dal C.T.R.A. della Regione Basilicata;

con nota acquisita al prot. n. AOO_089_7196 del 31.07.2014, il Comitato regionale per la V.I.A. della Regione Puglia, rilevata la carenza documentale prodotta dal proponente, comunicava la sospensione delle proprie valutazioni di merito invitando la Società ad integrare la documentazione già agli atti;

con nota prot. n. AOO_7808 del 08.09.2014, il Servizio Ecologia trasmetteva alla Società proponente il parere del Comitato regionale per la V.I.A. (nota prot. n. 7196/2014) invitando la stessa a voler integrare la documentazione, già prodotta, nel termine di quarantacinque (45) giorni dal ricevimento della stessa;

con nota inviata via P.E.C. del 05.12.2014, acquisita al prot. n. AOO_089_12562 del 15.12.2014 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, rilevato che il cavidotto di connessione alla RTN non interessa più il territorio del Comune di Spinazzola, unicamente realizzato nel territorio della Regione Basilicata, comunicava di aver proceduto all'archiviazione della pratica;

Rilevato che:

la Società proponente non ha inviato, nel termine di quarantacinque (45) giorni concessi, le integrazioni documentali richieste dal Comitato regionale per la V.I.A.; il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 16.12.2014, esaminata la documentazione prodotta dalla Società proponente, preso atto del mancato riscontro da parte della stessa alla richiesta di integrazioni documentali nei termini concessi (nota prot. n. 9096/2014), esprimeva [...] il proprio parere negativo di compatibilità ambientale degli interventi previsti;

Considerato che:

nel caso di progetti che risultino localizzati sul territorio di più regioni o che possano avere impatti ambientali rilevanti sul territorio delle regioni confinanti, è individuata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e della DGR del 26.06.2012 n. 1302, la Giunta quale organo della Regione deputato [...] a deliberare la valutazione di impatto ambientale d'intesa con le regioni cointeressate;

PER QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 16.12.2014, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 comma 6 e art. 11 comma 4 del R.R. n. 10/2011, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del proprio parere di competenza ex art. 30 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, relativo al parco eolico in oggetto, attivato presso la Regione Basilicata;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e ss. mm. ii..

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 19 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lettera k)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia, nonché Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 16.12.2014, per quanto di propria competenza, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Montemilone (PZ), costituito da n. 11 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 33 MW. Proponente: Crossenergy S.r.l., sede legale: via Santa Lucia, 107, 80132 - Napoli;

- di notificare, a cura del Servizio Ecologia, la presente deliberazione al proponente e alla Regione Molise in ottemperanza all'art. 30 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e della DGR del 26.06.2012 n. 1302;

- di trasmettere, a cura del Servizio Ecologia, la presente deliberazione agli Enti coinvolti nel procedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola